

68^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta questa mattina. In quella sede, si è convenuto, all'unanimità che la fase di illustrazione degli emendamenti presentati allo schema di testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento prosegua la prossima settimana nella seduta notturna di lunedì e nella seduta pomeridiana di martedì e che l'inizio delle votazioni degli emendamenti non avvenga comunque prima della seduta notturna di martedì. Nel caso in cui non fossero stati espressi i pareri richiesti alle altre Commissioni in tempo utile per lo svolgimento della seduta notturna di martedì, si è convenuto che potrà essere convocato, prima di tale seduta, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire l'organizzazione dei lavori in merito al prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.

L'Ufficio di Presidenza integrato ha quindi convenuto, all'unanimità, che non avranno luogo le sedute, già previste per domani, venerdì 27 febbraio e sabato 28 febbraio e che, per la prossima settimana, il calendario dei lavori in merito al seguito dell'esame congiunto dei menzionati disegni di legge sia articolato nei seguenti termini: la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 2 marzo, alle ore 20, martedì 3 marzo, alle ore 14,30 ed alle ore 21, mercoledì 4 marzo, alle ore 8, alle ore 14,30 ed alle ore 21, nonché giovedì 5 marzo, alle ore 8.

La senatrice PORETTI (*PD*), anche in relazione al calendario dei lavori della Commissione, invita a rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di richiedere la proroga del termine di presentazione in Assemblea degli emendamenti sui disegni di legge nn. 10 e connessi, previsto per le ore 19 di giovedì 5 marzo p.v..

Il presidente TOMASSINI, preso atto della suddetta richiesta, assicura che la porrà all'attenzione del Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

– e della petizione n. 428 ad essi attinente.

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara improponibile ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, il seguente emendamento: 3.0.1 che reca disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, per altro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati. A tale riguardo, fa presente di aver più volte ricordato durante la discussione generale i termini dell'accordo informale raggiunto con il Presidente della Commissione affari sociali della Camera, accordo in base al quale si è delineato un percorso autonomo e distinto per l'esame dei disegni di legge in

tema di dichiarazioni anticipate di trattamento e per l'esame dei disegni di legge concernenti le cure palliative.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma rilevando in primo luogo come il riferimento al divieto di eutanasia appaia del tutto fuori luogo e foriero di interpretazioni non corrette e di dubbi applicativi. Nel richiamare i rilievi sollevati nell'ambito del parere espresso dalla Commissione giustizia sullo schema di testo unificato e sugli emendamenti ad esso presentati, fa presente come la Commissione medesima abbia sottolineato l'efficacia delle dichiarazioni di volontà ed evidenziato la necessità di apportare modifiche all'esclusività del ruolo attribuito al notaio, al fine di contribuire ad una più larga diffusione di tale facoltà.

Contesta quindi la natura giuridica conferita al contenuto della dichiarazione ritenendo più opportuno che in quanto dati sensibili siano assoggettati alle norme tutelate dal Garante della privacy. Osserva infine, come già emerso peraltro nel corso dei lavori della Commissione giustizia durante la XV legislatura, come in tema di accanimento terapeutico occorra evitare di elaborare definizioni dettagliate, suscettibili di generare solo interpretazioni fuorvianti. Esprime infine l'esigenza che sia definita una disciplina estremamente chiara, che sia applicabile da parte di tutti gli operatori e soggetti interessati, nella prospettiva di scongiurare quanto più possibile l'emergere di contrasti risolvibili solo con il ricorso alla magistratura.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, in merito al divieto dell'accanimento terapeutico, tema sul quale sembra realizzarsi in linea di principio una sostanziale convergenza politica. Al riguardo sottolinea la vistosa contraddizione che discende dalla lettura complessiva dei primi tre articoli dello schema di testo unificato, laddove emergerebbe a suo avviso l'obbligo per la scienza medica di intervenire ogni qual volta si profili la morte del paziente. Pur sostenendo le ragioni degli emendamenti soppressivi presentati a sua firma, fa presente di aver formulato degli emendamenti correttivi, peraltro di tenore analogo a quelli presentati dalla maggioranza, nella prospettiva che l'accanimento terapeutico sia sempre evitato e non limitato alle sole condizioni in cui la morte sia prevista come imminente. Soffermandosi con particolare riguardo sugli emendamenti 3.12 e 3.13, nel richiamare le considerazioni espresse dal senatore Carofiglio, si sofferma su talune aberrazioni terminologiche connesse alla stesura dell'elaborato, paventando il rischio di rendere la disciplina in corso di definizione assolutamente inapplicabile. Sottolinea infine come risulti assolutamente pleonastico ribadire al comma 2 il divieto di pratiche eutanasiche tenuto conto che alla stregua dell'ordinamento vigente il divieto di eutanasia risulta già presente.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 3.5 presentato a sua firma e, richiamando al riguardo anche l'emendamento 3.4, presentato dal

senatore Musso, si sofferma sul ruolo del medico nella salvaguardia della dignità del malato nella fase del fine vita. In particolare nel richiamare un passo del pensiero di Paolo VI fa presente come il compito del medico non sia quello di impedire la morte bensì quello di prendere atto che la morte non può essere impedita. Sottolinea pertanto l'illogicità di voler procrastinare indefinitamente la durata di una vita che non è più tale, imprigionata in un corpo che non ha interazione con il mondo esterno se non grazie all'ausilio offerto da moderne strumentazioni biotecnologiche, condizione resa ancora più atroce a suo avviso nel caso di una mente vigile costretta in un corpo immobile.

Procede quindi ad illustrare l'emendamento 3.21, soppressivo del comma 2, sostiene come sia destituita di fondamento quella tesi che intravede nell'impedimento di qualsiasi forma di accanimento terapeutico una surrettizia forma di apertura a pratiche di tipo eutanasi, laddove costituisce una forzatura, come già la saggezza filosofica di Paolo VI aveva indicato, il ricorso ad una «scienza stancamente creatrice». Ribadisce pertanto l'esigenza di condannare una simile impostazione, impedendo che la potenza delle tecnologie serva solo a procrastinare un'aspettativa di vita priva di ragionevole speranza.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), nel richiamare l'ampio dibattito che si è svolto nel corso della XV legislatura in Commissione, ricorda come in quella sede si valutò l'opportunità di tenere su due piani distinti il rifiuto dell'abbandono terapeutico dal divieto di eutanasia. In questo quadro, sottolinea l'esigenza di accogliere l'invito del Capo dello Stato ad elaborare una disciplina condivisa in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento senza posizioni precostituite, pur nella consapevolezza delle difficoltà connesse al tentativo di individuare un diritto in relazione a profili antropologici che attengono alla vita e alla morte della persona. Con riferimento al pensiero di Habermas, osserva come sia necessario limitare l'impatto della scienza sul fine vita al fine di assicurare il rispetto del concetto di dignità della persona sancito all'articolo 32, comma 2, della Costituzione, concetto a sua volta intimamente connesso a quello di salute, inteso quale benessere psicofisico della persona.

Il senatore PROCACCI (*PD*), nel ricordare l'ampio dibattito recentemente svolto nel corso dei lavori in Commissione affari costituzionali, fa presente come in seno agli stessi Gruppi di maggioranza stia maturando una posizione di forte perplessità sull'impianto complessivo dello schema di testo unificato; al riguardo, anche in relazione all'invito del Capo dello Stato sulla ricerca di una necessaria convergenza, osserva come l'accelerazione dei lavori parlamentari non giovi ad un opportuno approfondimento di tali tematiche, tenuto conto che si tratta di un testo dai fondamenti costituzionali assai labile.

Soffermandosi sul divieto di accanimento terapeutico di cui all'articolo 3, coglie l'occasione per sottolineare che i trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali richiedendo una costante attività di monito-

raggio e di somministrazione di farmaci, costituiscono dei veri e propri trattamenti sanitari; come tali pertanto richiederebbero l'estrinsecazione del diritto all'autodeterminazione di cui all'articolo 32, comma 2, della Costituzione il quale consente la possibilità di rifiutarvi. La limitazione che emerge nello schema di testo unificato a tale possibilità pertanto non si giustificerebbe a meno che non voglia integrare l'esplicita limitazione di tale diritto prevista per disposizione di legge, ma che nelle intenzioni del costituente deve essere diretta a tutelare le esigenze della salute collettiva. In questa ottica dovrebbero pertanto essere inseriti la ventilazione e la trasfusione anch'essi forme di sostegno vitale.

Nel far presente il compito del Parlamento sia quello di elaborare una disciplina legislativa verificabile sul piano della conformità costituzionale, auspica, che si realizzi una sostanziale convergenza tra gli orientamenti degli opposti schieramenti in una proposta di mediazione che, superando le logiche di appartenenza, sia volta a riconoscere la possibilità di consentire il rifiuto dei trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali da parte del paziente in stato neurovegetativo, previamente contenuto in apposita dichiarazione anticipata, solo laddove intervenga anche il parere del collegio medico di cui all'articolo 5, comma 7, che acclari l'assenza di una ragionevole speranza di guarigione del paziente.

Il senatore VITA (*PD*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 3, e nel sottolineare che sarebbe stata opportuna una maggiore qualità nella redazione dello schema di testo unificato che affronta la disciplina del «fine vita», fa presente di trovare preoccupante la ripetitività con la quale vengono richiamati alcuni principi enunciati nella Carta costituzionale, enunciazione che, a suo avviso, risulta fuori luogo in una legge ordinaria che dovrebbe prevedere un contenuto specifico.

Inoltre, oltre ai dubbi interpretativi che si potrebbero innescare, per effetto dell'articolo all'esame, va sottolineato che non si comprende come la contrarietà all'accanimento terapeutico possa configurarsi soprattutto quando il paziente si trovi in condizioni di morte prevista come imminente. Analoghe riserve suscita anche il riferimento ai trattamenti sanitari non proporzionati.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), con riferimento agli emendamenti che la propria parte politica ha proposto al fine di correggere l'articolo 3, ritiene che esso, così come previsto al comma 1, susciti forti riserve in quanto si potrebbe anche ipotizzare che l'astensione da trattamenti che configurino accanimento terapeutico possa riguardare unicamente i casi in cui il paziente si trovi in condizione di morte imminente. Inoltre, sarebbe auspicabile una soppressione del comma 2, poiché è difficile comprendere quali cure possano reputarsi pratiche eutanasiche; con l'attuale formulazione si corre il rischio di sollevare numerosi contenziosi, circostanza che dovrebbe indurre a non ricercare una definizione eccessivamente dettagliata. In pratica, un intervento legislativo sul divieto di acca-

nimento terapeutico – pur in sé condivisibile – solleva forti perplessità perché l'esatta configurazione di tali forme di accanimento dipendono dalla visione personale della vita e della malattia dell'individuo, nella propria capacità di decidere se affrontare o meno un determinato percorso di cura.

La senatrice PORETTI (PD) segnala che nel parere reso dalla Commissione giustizia, nella parte relativa alle osservazioni sul comma 2 dell'articolo 2, è contenuto un errato riferimento all'emendamento 2.28.

Il presidente GRAMAZIO fa presente alla senatrice Poretti che, in base a quanto già segnalato per le vie brevi dalla Commissione giustizia, il riferimento da lei richiamato va inteso all'emendamento 2.48.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI VENERDÌ E SABATO

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per venerdì 27 febbraio alle ore 10, 15 e 21, e per sabato 28 febbraio alle ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.